

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 17333 Anno 2016**

**Presidente: AMORESANO SILVIO**

**Relatore: DI NICOLA VITO**

**Data Udiienza: 18/03/2016**

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

PASSARELLI ANTONIO N. IL 13/04/1961

avverso la sentenza n. 2004/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del  
09/01/2015

dato avviso alle parti;  
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO DI NICOLA;

## RITENUTO IN FATTO

1. Antonio Passarelli ricorre per cassazione, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania ha rideterminato, concesse le attenuanti generiche, la pena inflitta al ricorrente in mesi quattro di arresto ed euro 2000 di ammenda con riferimento al reato previsto dall'articolo 256, comma 1, lettera a), decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 perché, quale titolare dell'impresa, abbandonava sulla strada sette sacchi del tipo "big-bags" contenenti rifiuti pericolosi del tipo amianto. Accertato in Catania il 6 marzo 2010.

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente articola, tramite il difensore, con unico motivo, qui enunciato ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con esso il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale) per avere la corte territoriale apoditticamente affermato, pur trattandosi di deposito temporaneo che non superava i 10 m<sup>3</sup>, che la collocazione sulla pubblica via non poteva essere assimilata ad un deposito temporaneo trattandosi di area pubblica accessibile a chiunque e priva dei requisiti minimi per garantire lo stoccaggio in condizioni di sicurezza, senza tenere conto che, nel caso di specie, la "messa in sicurezza" del materiale era già stata effettuata dall'imputato, circostanza emersa anche dagli accertamenti eseguiti nell'immediatezza e successivamente dagli organi preposti al controllo.

ven

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato nei casi non consentiti.

2. La Corte territoriale, con logica ed adeguata motivazione, ha precisato come fosse risultato provato che l'imputato, dopo aver effettuato la raccolta di rifiuti di amianto su incarico del Comune di Catania, aveva posto i rifiuti in sacchi abbandonati sulla pubblica via, ove erano stati rinvenuti dal personale del corpo forestale. È risultato altresì che il ricorrente era titolare di un contratto di appalto stipulato con il Comune per la raccolta, la bonifica e il trasporto di rifiuti anche pericolosi e che lo stesso imputato aveva affermato di aver maturato con l'ente pubblico un credito di € 100.000, ragione per la quale aveva comunicato, pochi giorni prima dell'avvenuto rinvenimento dei sacchi, che non avrebbe più

AA

provveduto al trasporto effettuando soltanto le operazioni di inertizzazione dei rifiuti già raccolti e sostenendo che pertanto si verteva in una ipotesi di deposito temporaneo di rifiuti ammesso dalla legge per la durata di tre mesi, atteso che il volume dei rifiuti non superava i 10 m<sup>3</sup>. La Corte d'appello ha, sulla base di ciò, correttamente ritenuto che l'abbandono o comunque la collocazione sulla pubblica via di rifiuti non poteva essere assimilata al deposito temporaneo degli stessi, atteso che il luogo in questione non è un cantiere di lavoro, né uno spazio ad esso analogo trattandosi di area pubblica, accessibile a chiunque e priva dei minimi requisiti per garantire lo stoccaggio temporaneo del materiale in condizioni di sicurezza e posto che il deposito temporaneo, consentito per svolgere le operazioni necessarie allo smaltimento, richiede aree adeguate alla custodia in condizioni di sicurezza e tale non poteva ritenersi la pubblica via.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale si è strettamente attenuta al dato normativo in quanto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, lett. bb (testo in vigore) stabilisce che per deposito temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, "prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti ...".

La Corte di legittimità si è già occupata di determinare il significato dell'espressione "luogo di raccolta" adoperata dal legislatore ed ha in proposito affermato che in tema di gestione dei rifiuti, il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione (Sez. 3, n. 8061 del 23/01/2013, Ercolani, Rv. 254754).

Nel caso di specie, è di tutta evidenza che, abbandonati i rifiuti sulla pubblica via, non fosse configurabile alcun deposito temporaneo degli stessi sicché la pronuncia impugnata non merita la censura che le viene mossa laddove ha escluso, attraverso un accertamento in fatto privo di vizi logici e come tale incensurabile in sede di legittimità, la liceità del deposito, concludendo per l'assenza di presidi di sicurezza.

Va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione della quale occorre saggiare la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della pronuncia e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti posto che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere

ven

AA

limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, RV. 214794).

Nel caso di specie, quindi sulla base degli accertamenti in fatto compiuti dalla Corte di merito, non ricorrevano, in ogni caso, le condizioni per ritenere sussistente l'ipotesi di deposito temporaneo perché, come affermato dalla Corte di legittimità, allorché difettino i requisiti fissati dall'art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per essere qualificato quale temporaneo, si realizza secondo i casi: a) un abbandono ovvero un deposito incontrollato; b) un deposito preliminare, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti; c) una messa in riserva in attesa di recupero, anch'essa soggetta ad autorizzazione quale forma di gestione dei rifiuti (Sez. 3, n. 39544 del 11/10/2006, Tresolat, Rv. 235703), con la precisazione che il deposito temporaneo è pur sempre soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva che le direttive comunitarie impongono agli stati nazionali in forza dell'art. 174 del Trattato CE (v. Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, del 05/10/1999, Lirussi e Bizzaro, cause riunite C-175/98 e 177/98).

Nel nostro ordinamento, i presidi di sicurezza in materia di rifiuti pericolosi contenenti amianto sono specificamente previsti non solo dalla norma generale dell'art. 183 del D.Lgs. cit. ma anche dal D.M. 29 luglio 2004, n. 248 e da quelli del D.M. Sanità 6 settembre 1994, D.M. Sanità 26 ottobre 1995 e D.M. Sanità 20 agosto 1999, sicché anche la mancanza di presidi di sicurezza, come adeguatamente accertato nel caso in esame dai Giudici del merito, determina l'abbandono dei rifiuti, escludendo la configurabilità del deposito temporaneo.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

ven

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18/03/2016